



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30-07-18 Numero 39

Oggetto: RECEPIMENTO OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30 MARZO 2018 - CREAZIONE DI UN " PARCO AVVENTURA".

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 10:00, presso la Sede Comunale, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	P	MARCELLINI GABRIELE	P
DE DOMINICIS RICCARDO	P	SPECA STEFANO	P
D'ALESSIO BARBARA	P	DI CARLO ALBERTO	P
DE GREGORIS CINZIA	P	MARCOZZI STEFANO	P
DI LORENZO GENNARINO	P	DI GIACOMO PIERGIUSEPPE	P
TULINI MARIO	P	DI GIACOMO DOMENICA	P
CRISTOFARI JACOPO	A		
Assegnati 13		Presenti n. 12	
In carica 13		Assenti n. 1	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
-------------------	--------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Scarpone Dssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Sindaco invita il consigliere – assessore Gennarino Di Lorenzo a relazionare sui contenuti della presente proposta di deliberazione.

Esaurita l'esposizione dei contenuti della proposta da parte del consigliere – assessore Di Lorenzo, seguono gli interventi dei consiglieri:

Alberto Di Carlo, che si richiama a quanto detto in precedenza sulla completezza e sulla tempestività dei fascicoli relativi agli argomenti all'ordine del giorno, sottolineando che anche in questo caso c'è stata carenza documentale e aggiungendo di aver bisogno di una maggiore collaborazione da parte degli uffici comunali: “ Le Ditte che eseguono lavori per conto del Comune devono essere seguite e vanno vigilate, devono saper fare il loro mestiere. Da noi avrete sempre massima collaborazione, ma voi della Maggioranza dovete tener conto del fatto che molti cittadini non vengono da voi a rappresentarvi delle problematiche, ma da noi, e io ho perciò bisogno della collaborazione vostra e anche degli uffici per essere in grado di dare delle risposte “.

Sindaco: “ Avete a vostra disposizione gli strumenti tipici delle Minoranze consiliari: potete sempre rivolgerci interrogazioni e interpellanze che danno poi modo a noi di dare i giusti input agli uffici. Se ravvisate delle problematiche, o se i cittadini vi investono di qualche criticità, vi invito a farci segnalazioni quanto più possibile circostanziate “.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della G.C. n.159 del 22.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile che costituisce atto di indirizzo per questo Ufficio, con la quale veniva espressa la volontà da parte dell'Amministrazione comunale di provvedere all'affidamento di un incarico esterno per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la creazione di un “Parco Avventura” all'interno della Pineta Comunale del Capoluogo tenendo conto non solo degli scopi ludici, ma anche di carattere manutentivo e conservativo della Pineta comunale;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica RG.n.61 del 29/01/2018, veniva incaricato l'Arch. Simone Pirro per la redazione del progetto Definitivo ed Esecutivo riguardante i lavori di cui in oggetto;
- con propria deliberazione n.11 del 30/03/2018 esecutiva ai sensi di legge veniva approvato il progetto Definitivo, costituente adozione di variante allo strumento urbanistico e dichiarazione di pubblica utilità;
- con nota prot.n.4526 del 22/05/2018 questo Ente ha inviato all'Amministrazione Provinciale di Teramo la documentazione relativa al progetto di realizzazione di un parco avventura, in variante al P.R.G.;

VISTO il parere espresso a condizione e le osservazioni formulate dall'Amministrazione provinciale – Area 3 – Settore 3.8 – Pianificazione del territorio

con determina dirigenziale n. 1070 del 09/07/2018 e relativa relazione tecnica d'ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale come di seguito riportato:
che la nuova destinazione urbanistica a "Verde pubblico attrezzato", ex art. 34.1 delle N.T.A. del vigente

*P.R.G. del Comune di Civitella del Tronto, in luogo dell'attuale destinazione urbanistica di "Area di rispetto stradale", ex art. 37 delle N.T.A., **POSSA RITENERSI COMPATIBILE CON LE PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL VIGENTE PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE, a condizione che si inserisca, all'interno delle norme di attuazione dell'area oggetto di variante, l'obbligo del rispetto delle previsioni e prescrizioni di cui all'art. 5, comma 6, del P.T.C.P. soprattutto delle attività ritenute ammissibili (realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica ed interventi di forestazione protettiva; normali attività selvicolturali, come tagli colturali e di produzione; attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo) e del divieto di procedere a movimenti di terra e scavi, di costituire discariche di rifiuti di qualsiasi natura, di aprire nuovi percorsi e piste veicolari se non per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e protezione forestale, di realizzare nuove costruzioni non strettamente connesse alla conduzione del bosco.***

DI OSSERVARE, sulla variante in oggetto, quanto segue:

- l'installazione di manufatti "in precario", come previsto dal P.R.G., potrà avvenire solo per strutture temporanee evidenziando che, per individuare la natura precaria di un'opera, si deve seguire «*non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale*», per cui un'opera se è realizzata per soddisfare esigenze non temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie (Cons. di Stato VI n. 1291/2016).

Inoltre il Consiglio di Stato ha più volte affermato che non possono essere considerati manufatti precari destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo, perché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4116 del 4 settembre 2015).

- si ricorda che le aree destinate a verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport, ex art. 3, comma 2, lettera c), del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, devono essere effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade. Inoltre, come precisato dal Consiglio di Stato (Sez. IV, sent. n. 4148, del 6.8.2013), "*Nelle aree ricadenti in zona F e destinate dallo strumento urbanistico a verde pubblico attrezzato, il verde, vale a dire la presenza di vegetazione distribuita sul territorio secondo modalità indicate, costituisce esso stesso la "attrezzatura pubblica o privata di uso pubblico" a cui tali zone sono riservate e la fruizione del verde da parte della collettività ne è la funzione tipica nell'ambito dell'organizzazione generale del territorio comunale*", pertanto qualsiasi altro utilizzo di tali aree (in particolare per strutture edilizie di supporto) non potrà che essere marginale rispetto alla loro attrezzatura a verde;

- per quanto riguarda la perimetrazione della nuova area destinata a "verde pubblico attrezzato" si segnala che la stessa, nella tavola 2 denominata *Stato di progetto "Parco Avventura" – Progetto Definitivo* è leggermente diversa rispetto a quella riportata nella tavola 2 denominata *Stato modificato PRG-Progetto Definitivo*, in quanto la prima esclude dalla perimetrazione dell'area di progetto alcuni immobili (edifici in prossimità della porta di accesso al paese e fontana lungo la strada) mentre la seconda li ingloba nella variante. Andrebbero, quindi, uniformati i due perimetri, focalizzando la variante alla sola area oggetto dell'opera pubblica;

- si segnala, altresì, che la variazione di destinazione urbanistica mantiene alcune aree come "di rispetto

stradale" intercluse tra la nuova destinazione a "verde pubblico attrezzato" e il centro storico; tali destinazioni urbanistiche, non essendo le aree di cui sopra prossime alla viabilità, risultano non più adeguate al contesto e, quindi, andrebbero riportate ad altra destinazione di piano compatibile con lo stato dei luoghi (verde pubblico attrezzato, se di proprietà pubblica, verde privato, se di proprietà privata);

- va inoltre verificato il rispetto dell'art. 26 - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati - DPR16 dicembre 1992, n. 495, nel caso in cui l'area si trovi al di fuori del centro abitato (di cui non si ha

conoscenza), come delimitato dal Comune ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

RITENUTO di dover recepire le osservazioni formulate dal Servizio Urbanistico Provinciale con determina dirigenziale n. 1070 del 09/07/2018 e relativa relazione tecnica d'ufficio acquisite al protocollo di questo Ente in data 12/07/2018 n.6509 con le seguenti precisazioni:

“I manufatti “in precario” non comportano una alterazione del territorio rilevante o comunque perdurante nel tempo e soprattutto non limitano in alcun modo la funzione tipica riservata all’area classificata come “verde pubblico attrezzato” in termini di fruizione collettiva del verde. Viene garantita la marginalità delle strutture edilizie di supporto rispetto alla generale fruizione dell’area a verde”

RITENUTO altresì di riapprovare la Tav. 1 denominata Stato attuale PRG-Progetto Definitivo, e la Tav. 2 denominata Stato modificato PRG – Progetto Definitivo a quanto osservato dal Servizio Urbanistico Provinciale;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

VISTI, altresì:

- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e succ. modif. ed integr. “Testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- l'art. 23, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. modif.;
- il P.R.G. vigente e relative N.T.A.;
- la L.R. 18/83 e s.m.i.;

ACQUISITI, i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 12 voti favorevoli su n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di **RECEPIRE** le osservazioni formulate dal Servizio Urbanistico Provinciale con determina dirigenziale n. 1070 del 09/07/2018 e relativa relazione tecnica d'ufficio acquisite al protocollo di questo Ente in data 12/07/2018 n.6509 con le seguenti precisazioni: *“I manufatti “in precario” non comportano una alterazione del territorio rilevante o comunque perdurante nel tempo e soprattutto non limitano in alcun modo la funzione tipica riservata all’area classificata come “verde pubblico attrezzato” in termini di fruizione collettiva del verde. Viene garantita la marginalità delle strutture edilizie di supporto rispetto alla generale fruizione dell’area a verde”*

2) di **RIAPPROVARE** altresì di riapprovare la Tav. 1 denominata Stato attuale PRG-Progetto Definitivo, e la Tav. 2 denominata Stato modificato PRG – Progetto Definitivo a quanto osservato dal Servizio Urbanistico Provinciale;

3) di **INVIARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art.19, comma 4, del D.P.R. n.327/2001 e smi, il presente atto all'Amministrazione Provinciale per i provvedimenti di competenza;

4) di **DICHIARARE** il presente atto con successiva e separata votazione, che riproduce il medesimo esito della precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Di Pietro Cristina

Il Segretario Comunale
Scarpone Dssa Maria Grazia